CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI: *"REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO DEL DISTRETTO FAMIGLIA DI FIEMME*

Tra le parti:

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME, con sede legale in Cavalese (TN) via Alberti 4, cod.fisc. 91016130220, rappresentata da:

dott.ssa LUISA DEGIAMPIETRO, nata a Rovereto il 23.06.1968 che interviene ed agisce quale Responsabile Servizio Affari Generali, di seguito indicato come il **"COMMITTENTE**"

dott. _____ nato/a a _____ (__) il _____, residente a _____ in via _____ nr._____, CF. _____, di seguito indicata come **"PRESTATORE",**

- in conformità al decreto del Presidente n. ____ di data _____ che ha autorizzato la stipulazione del presente contratto;
- accertato che per il caso di specie ricorrono i presupposti di esenzione in ordine agli adempimenti ai cui al Decreto Legislativo 8.8.1994, n. 490, per quanto concerne la disciplina antimafia

SI CONVIENE

di stipulare il seguente contratto di lavoro autonomo occasionale, di seguito indicato "contratto", conformemente a quanto previsto dall'art. 2222 e seguenti del codice civile, regolamentato dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del contratto è il conferimento da parte della Comunità, al/alla dott. **_____,** (in possesso della certificazione di Manager Territoriale rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento), che accetta, l'incarico di "Referente Tecnico Organizzativo del Distretto Famiglia della Val di Fiemme".

Nel rispetto della **Delibera G.P. n. 1990/2025 dd. 12.12.2025** con cui sono stati approvati i **"Nuovi criteri e modalità per la concessione di un contributo a sostegno del costo dei referenti tecnici organizzativi"** che supportano l'attività dei distretti per la famiglia, ed eventuali ss.mm., l'incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività.

1. Il Referente collabora strettamente con il Coordinatore Istituzionale e il Distretto nel processo di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma di lavoro secondo quanto stabilito dal Manuale operativo del Distretto Family.
2. Il Referente collabora strettamente con i funzionari del Servizio Affari Generali, in tutte le attività richieste per un'efficace realizzazione del Distretto Famiglia e per capire come operare nelle situazioni nuove.
3. Il referente promuove la rete territoriale ai fini della realizzazione del sistema integrato delle politiche familiari sul territorio.
4. Il referente supporta tutte le attività del Distretto, e in particolare:
 a) accompagna le organizzazioni nell'attività di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle azioni contenute nel Programma di lavoro;
 b) partecipa alle sessioni del Gruppo di lavoro, del Gruppo di lavoro strategico e della Cabina di Regia;
 c) è punto di riferimento per i referenti dei singoli progetti presentati al Distretto famiglia;
 d) cura la redazione e la realizzazione del Programma di lavoro d'intesa con il coordinatore, da consegnare entro i termini fissati dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1999/2025;
 e) garantisce le attività di monitoraggio infra-periodo: dal 30 giugno al 31 luglio attraverso il check Intermedio: prima autovalutazione sullo stato di avanzamento semestrale;
 f) collabora con il coordinatore all'Autovalutazione del Programma di lavoro, nei termini e condizioni di cui alla deliberazione giuntale 1999/2025 producendo l'autovalutazione finale con

trasmissione della documentazione di cui all'Allegato A delle Linee Guida dei Distretti famiglia Del.n. 1898/2018;

g) redige e presenta la rendicontazione finale, entro il termine previsto dalla P.A.T. (mese di gennaio dell'anno successivo) predisponendo la domanda di saldo mediante invio formale PEC/ Pi.Tre di relazione, scheda e pagamenti.

h) utilizza la strumentazione tecnica e la modulistica dedicate per la gestione del processo;

i) partecipa agli incontri di formazione obbligatori organizzati dall'Ente di certificazione e alla Conferenza provinciale dei coordinatori e dei referenti;

j) svolge le attività in coerenza con le Linee guida, e con quanto richiesto dall'Ente di certificazione.

5) Il Referente è incaricato di realizzare o aggiornare un sito, o pagine dedicate, sui principali social network del Distretto Famiglia della valle di Fiemme.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro degli operatori, il Referente:

- consegue nel corso dell'anno crediti formativi stabiliti dall'Ente di certificazione, partecipando ai momenti formativi organizzati, indicati o da esso riconosciuti;
- rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento nonché le norme deontologiche vigenti.

La prestazione sarà limitata all'esecuzione dell'incarico come sopra descritto, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati dalla presente.

L'attività in questione sarà svolta a titolo di lavoro autonomo occasionale, con piena libertà da parte del Prestatore di organizzare i tempi ed i modi di svolgimento della stessa.

Art. 2– Durata del rapporto

Il presente rapporto di lavoro autonomo occasionale avrà inizio il 01.01.2027 e si concluderà il 31.12.2028.

Potrà essere prorogato per un ulteriore biennio, fino al 31.12.2030, previo assenso degli organi politici competenti della Comunità, da acquisirsi anche in forma semplificata (nota scritto o provvedimento).

L'incarico è subordinato all'annuale conferma del finanziamento da parte della PAT – Agenzia per la coesione sociale. In caso di mancata conferma del finanziamento da parte della PAT, le attività del Distretto Famiglia si interrompono e decade pertanto anche l'incarico del Referente tecnico-organizzativo.

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle prestazioni

Il Prestatore si impegna a prestare personalmente la propria attività in forma di lavoro autonomo occasionale, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico stesso, senza alcun vincolo di subordinazione, salvo il potere di coordinamento spettante al committente per la natura dell'incarico conferito e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena autonomia ed indipendenza circa la determinazione delle modalità tecniche e strumentali necessarie.

Il Prestatore è pienamente responsabile, ed esonera pertanto il Committente, da qualsiasi responsabilità relativa alle prestazioni oggetto del contratto.

La collaborazione delle risorse umane della Comunità sarà garantita a supporto del referente e progettisti senza cadenza fissa, fermo restando tuttavia il ruolo del Prestatore come unico referente nei confronti degli Aderenti al Distretto Famiglia.

Le modalità di utilizzo delle risorse strumentali della Comunità eventualmente necessarie per una maggiore efficacia della prestazione, saranno determinate d'intesa con il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Art. 4 – Impegni Legge Anticorruzione (L. 190/2012)

Il Prestatore si impegna:

a) al rispetto delle misure di prevenzione necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione della Comunità;

b) al rispetto delle misure previste nel codice di comportamento e disciplinare dei dipendenti pubblici adottato dalla Comunità.

Art. 5 – Compenso

A fronte dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico del Prestatore, e quale corrispettivo forfettariamente determinato, il Committente si obbliga a versare allo stesso la somma di € 18.750,00-, da ritenersi comprensiva di ogni onere previdenziale a carico del vincitore, di ogni ritenuta fiscale eventualmente dovuta secondo l'ordinamento vigente, e di ogni onere di tipo fiscale a carico dell'ente (IRAP) se dovuto. Tale importo di euro 18.750,00 è oggetto di richiesta di finanziamento alla PAT – Agenzia per la coesione sociale per l'80% fino ad un importo massimo di € 15.000,00.

In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio, che impediscano lo svolgimento delle prestazioni concordate, il compenso dovrà essere adeguato al periodo di effettivo svolgimento del lavoro, ed inoltre al meccanismo di valutazione previsto dalla delibera G.P. nr. 1999/2025.

Il rapporto è regolato ai fini fiscali dall'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6 – Pagamento

Il compenso pattuito sarà corrisposto al Prestatore con la seguente periodicità:

- acconto 60%: erogabile dopo il check infrannuale (30 giugno-31 luglio)
- saldo 40% a conclusione dell'incarico, previa consegna dell'Autovalutazione Finale del Programma di Lavoro e solamente dopo aver ottenuto il via libera da parte della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale, rispetto all'ammissibilità dello stesso a contributo.
- Il compenso sarà rideterminato con obbligo di eventuale restituzione anche parziale in capo al professionista, qualora il contributo provinciale a favore della comunità venga ridotto per mancato raggiungimento degli obiettivi, in applicazione del meccanismo introdotto con delibera provinciale giuntale nr. 1999/2025.

Il compenso sarà corrisposto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, e tenuto conto di eventuale IRAP a carico Ente, se dovuta, in seguito a presentazione da parte del collaboratore di regolare nota di addebito. Le spese sostenute dal Prestatore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico del Prestatore stesso.

Art. 7 – Recesso

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso esclusivamente a mezzo pec, alla controparte almeno trenta giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per grave inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del Prestatore.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del Prestatore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dalla Comunità, in base all'attività effettivamente svolta dalla stessa fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione, e comunque sempre nel rispetto della percentuale di realizzazione del programma secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1999/2025. Il Prestatore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 gg. dal ricevimento del preavviso.

Art. 8 – Foro competente

Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra il Committente ed il Prestatore, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.

In esito negativo, per ogni controversia che dovesse insorge tra le parti in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, Foro competente è il Tribunale di Trento.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile per i rapporti di lavoro autonomo. Le spese inerenti e susseguenti il presente atto sono a totale carico del Prestatore. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente contratto è da considerarsi soggetto a registrazione

solo in caso d'uso in base all'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.

È esente dall'imposta di bollo in quanto le prestazioni di collaborazione sono riconducibili alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 25 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26.10.1972, n., 642 e ss.mm.

Art. 10 - Norme Finali

Il Prestatore è tenuto al segreto d'ufficio ed al rispetto della normativa vigente in materia di privacy, per dati, notizie ed informazioni forniti dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme o comunque acquisiti in sede di espletamento dell'incarico.

La sottoscrizione del presente contratto di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 12– Forma scritta

Ogni accordo in deroga al presente contratto, dovrà risultare in forma scritta, non essendo validi i patti verbali.
Letto e sottoscritto con firma digitale

Cavalese, li _____

Per la Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Il Responsabile Servizio Affari Generali
dott.ssa Luisa Degiampietro

Il Prestatore
